

L'esecuzione di tali prestazioni è affidata ai Dipartimenti, ove costituiti, ovvero agli Istituti o a singoli docenti a tempo pieno.

Il Politecnico, in quanto soggetto delle prestazioni è il destinatario dei proventi relativi e soltanto il Rettore, quale suo legale rappresentante, può stipulare i contratti, le convenzioni e autorizzare le consulenze di cui al presente articolo.

Art. 2 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - secondo comma del D.M. 30 dicembre 1981, restano esclusi dalla applicazione del presente regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione e, di norma, quelli erogati dagli Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla legge 20.3.1975 n. 70.

Il Consiglio di Dipartimento o di Istituto, in sede di esame della proposta del committente, deve adeguatamente valutare se ritiene la proposta stessa riconducibile alla disciplina di cui al precedente comma.

Spetta, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione di decidere in via definitiva l'accoglimento o meno del giudizio così espresso dal Consiglio di Dipartimento o di Istituto.

Nei casi di dubbia qualificazione delle prestazioni richieste, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico chiederà il parere del Ministero della Pubblica Istruzione il quale lo esprimerà, sentito il C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale).

Art. 3 - La bozza di contratto e/o convenzione predisposta dal responsabile, in accordo con il committente, deve essere inviata per l'istruttoria in vista della approvazione del Consiglio di Amministrazione, alla Commissione Enti Esterni, corredata degli allegati di cui ai titoli successivi e dell'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento relativo all'approvazione del contratto in oggetto.

Fanno eccezione alla suddetta procedura le attività di consulenza per le quali non è prevista l'istruttoria della Commissione Enti Esterni e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione (contratti per corrispondenza).

Art. 4 - Se il contratto prevede la collaborazione di docenti di altre Università, è necessario richiedere il nulla osta del Direttore del Dipartimento o Istituto cui appartengono.